

(N. 691-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORI: ZOTTA, *per la maggioranza*;
LOCATELLI e ASARO, *per la minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1954 (V. Stampato N. 395)

presentato dal Ministro dell'Interno

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 LUGLIO 1954

Comunicate alla Presidenza il 14 settembre 1954

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Per la prima elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in applicazione della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 49 dello Statuto speciale, si procedette con norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 1949, n. 2. La proclamazione degli eletti avvenne il 24 aprile 1949. In prossimità della scadenza del quadriennio il Ministro dell'interno presentò il 16 marzo

1953 alla Camera dei deputati un disegno di legge (n. 3245 della prima legislatura), recante le norme per la elezione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale, il quale stabilisce che le norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta debbono essere emanate con legge dello Stato, sentita la Regione.

Sul disegno di legge il Consiglio regionale su richiesta del Governo espresse parere fa-

vorevole, salvo lievi varianti, in adunanza del 30 gennaio 1953. In tal modo fu adempiuta la norma statutaria, che prevede l'intervento consultivo della Regione.

Il disegno di legge non potè essere sottoposto all'Assemblea prima del suo scioglimento. Il medesimo ora, con l'inizio della nuova legislatura, è stato ripresentato al Parlamento nello stesso testo (V. stampato n. 395 della Camera), salvo l'accoglimento nell'articolo 2 di voti espressi dal Consiglio della Valle, relativi al requisito della residenza nella Regione, sia per l'elettorato passivo, sia per quello attivo. Pertanto non è stato ritenuto necessario chiedere un nuovo parere al Consiglio della Valle.

Il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1954 viene ora all'esame del Senato.

Il disegno di legge sostanzialmente si basa sull'articolo 1 ove viene richiamato in vigore il decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, e cioè le norme che hanno disciplinato la prima elezione del Consiglio della Valle. Quelle norme adottano il sistema maggioritario con voto limitato. L'articolo 2, infatti, stabilisce: « Ciascuno elettore ha diritto di votare per ventuno candidati, in qualunque lista siano compresi ». Il numero dei seggi è 35. Dal gioco delle elezioni scaturisce una riserva di otto seggi per la minoranza. Il numero è stato elevato a dieci dalla Camera per una maggiore rappresentanza della minoranza: e quindi a venticinque per la maggioranza.

Contro tale sistema si è opposta una parte della Commissione, la quale ha tenacemente sostenuto il principio dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, come più conforme alle esigenze della democrazia, la quale deve garantire una proporzionale rappresentanza a tutte le correnti politiche. A sostegno della opposizione è stato anche invocato il giudizio emesso dal Consiglio della Valle, il quale, ritornando sul proprio deliberato, si è successivamente pronunciato in sen-

so contrario al sistema maggioritario adottato dalla legge in esame.

La maggioranza richiede che unico parere valido agli effetti dell'articolo 16 dello Statuto regionale, sia quello del 30 gennaio 1953. Esso fu emesso a richiesta del Governo, che in tal modo adempì alla norma statutaria, che prevede l'intervento consultivo della Regione. Nessun altro parere è stato richiesto successivamente dal Governo e non poteva essere richiesto, dal momento che con la nuova legislatura veniva ripresentato il disegno di legge nello stesso testo.

In merito, la maggioranza della Commissione ha ritenuto che il sistema maggioritario, applicato già per le prime elezioni regionali, e peraltro unico noto in tutte le specie di elezioni finora svolte nella Valle, regionali, amministrative, politiche, sia il più idoneo per la popolazione valdostana, sparsa in numerosi piccoli Comuni, i quali in tal modo hanno la possibilità di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio regionale.

Sta in fatto che il Consiglio emerso dalla prima elezione è scaduto dal 29 aprile 1953, e cioè da 17 mesi. La Commissione, perchè questo stato di carenza abbia a cessare senza ulteriore indugio, reputa suo dovere presentare senz'altro il testo del disegno di legge all'Assemblea. E poichè esso rimette in vita le norme che hanno disciplinato la prima elezione, e il risultato di questa non può dirsi abbia disatteso le esigenze politiche, sociali ed economiche della Regione, la Commissione nella sua maggioranza si onora chiedere all'Assemblea la rapida approvazione del disegno di legge, così come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Ulteriori rettifiche, oltre tutto, obbligherebbero al rinvio delle elezioni a non prima della primavera dell'anno prossimo, poichè a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del testo in esame « le elezioni medesime non potranno essere indette per il pericolo che va dal 15 novembre al 31 marzo ».

ZOTTA, relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — I motivi che hanno indotto la minoranza a presentare una propria relazione su questo disegno di legge vanno oltre il semplice intento di sostenere una mera opposizione al parere espresso dalla maggioranza in seno alla 1^a Commissione o di esprimere un voto negativo ad un disegno di legge governativo.

Molto più semplice e più facile sarebbe stato, se ragioni di sostanza non ci spingessero a concretizzare in una relazione il pensiero della minoranza, formulare una dichiarazione di voto contrario alla legge dato che, in merito al fondo della questione, nulla si dice a giustificare il sistema « maggioritario » previsto dal disegno legislativo tranne che l'invocazione del motivo di « urgenza » che consiglierebbe l'approvazione della legge così come ci viene dall'altro ramo del Parlamento se non si volessero ancora rinviare le elezioni a dopo il marzo 1955.

Per questo vorremmo invece esporre al Senato argomenti e considerazioni che, d'altronde, sono stati fatti propri da molti colleghi di ogni settore politico e che persino, anche se non esplicitamente espressi, sono stati condivisi da tutto il Senato in quella seduta nella quale il voto solenne ed unanime ha abrogato la legge elettorale nazionale del 31 marzo 1953.

E ciò facciamo con il vivo desiderio di suscitare anche stavolta l'unanime riconoscimento del grave errore politico e del danno incalcolabile alla democrazia contenuti nelle norme fondamentali di questa legge.

Nessuno nega la necessità che siano convocati i comizi per la elezione del nuovo Consiglio regionale della Valle d'Aosta, essendo scaduto, quello in carica, fin dal 1953, ma è pur vero che questo motivo di urgenza non serve, da solo, a giustificare l'accoglimento senza discussione o senza modifiche di un disegno di legge elettorale con il quale si prevede un si-

stema elettivo condannato dalla maggioranza del popolo italiano il 7 giugno 1953.

I Valdostani vogliono, per la elezione del loro Parlamento regionale, un sistema elettorale proporzionale. Questo è il parere che ha dato la maggioranza di quelle popolazioni con un suo ultimo pronunciato e del quale il Governo non ha tenuto alcun conto nel formulare il disegno di legge che oggi presenta alla approvazione di questa Assemblea.

A che cosa ridurremmo l'istituto autonomistico per una Regione se ad essa imponessimo una direzione che esprima esclusivamente gli interessi di determinate forze politiche ed economiche che non rappresentano nemmeno la maggioranza della popolazione?

Dobbiamo veramente accontentarci del concetto espresso dai rappresentanti del Governo in seno alla nostra Commissione quando, per decantare il godimento della piena autonomia accordata alla Regione è stata ricordata la tolleranza per la gestione di una casa da giuoco?

Motivi molto più seri ed estremamente delicati devono guidarci nel decidere su questa legge.

Il disegno governativo risale al tempo e al clima in cui sembrava molto facile imporre al nostro e ad altri Paesi profonde e pericolose menomazioni ai principi della democrazia.

È del tempo in cui si diceva che la C.E.D., per il Governo e per le forze che esso esprime, sarebbe stato l'appello e la rivincita per la sconfitta del 7 giugno. Ma il Parlamento francese ha inferto con il suo recente voto un colpo decisivo a siffatte speranze.

Fra i due avvenimenti di portata internazionale si sono inseriti il voto unanime di questo e dell'altro ramo del Parlamento italiano per l'abrogazione della legge maggioritaria 31 marzo 1953 e quindi l'impegno preciso del Governo di presentare un progetto di legge che modifichi quella del 5 febbraio 1948 nel

senso di rendere più esatta la rappresentanza proporzionale.

Non notiamo l'anacronismo di questa legge? Ci è difficile accorgerci che ci troveremmo di fronte ad un ritorno a sistemi elettorali ripudiati dalla coscienza di ogni cittadino che ha creduto al ravvedimento del Governo per i grandi torti che si è tentato di fare alla democrazia rappresentativa?

Il sistema elettorale proporzionale è stato ormai temprato dal giudizio e dalla volontà del popolo italiano come quello che onestamente preserva ad ogni partito un numero di eletti nel giusto rapporto delle sue forze.

Il sistema proporzionale costituisce ancora la prospettiva più tranquilla per le popolazioni delle altre regioni: Sicilia, Sardegna e Trentino.

Cerchiamo, onorevoli colleghi, di valutare appieno le conseguenze imprevedibili di una decisione che potrebbe creare un precedente il quale, seppur considerato di modesta portata in quanto interessa circa 94.000 cittadini italiani, potrebbe provocare effetti, anche se soltanto psicologici, di estrema portata. Votare una legge maggioritaria per la elezione di un Consiglio regionale potrebbe far nascere l'idea che fosse divenuto nuovamente lecito instaurare sistemi elettorali antidemocratici e incostituzionali per tutte le altre Regioni e ciò darebbe forza ai malintenzionati e potrebbe essere causa di deprimente rassegnazione a tutti gli altri che vogliono difendersi da ogni sistema sopraffattore.

Cosa hanno fatto i cittadini valdostani per meritare una legge elettorale punitiva?

Si osserva che c'è stato un parere espresso dal Consiglio della Valle in data 30 gennaio 1953 in favore del sistema maggioritario e si fa appiglio a tale parere come se fosse il solo e quello valido da considerare ai sensi e agli effetti dell'articolo 16 dello Statuto speciale di quella Regione.

Ma si finge di ignorare che tale parere, che d'altra parte risentiva della situazione nazionale ed internazionale del tempo, nonchè del temporaneo orientamento del Consiglio stesso per effetto di un accordo, ora non più esistente, tra il Gruppo democratico cristiano e l'Union Valdôtaine, è stato un atto giuridico a fine e termini rigorosamente delimitati in quanto for-

mulato per il progetto di legge 3245 (stampato della Camera) della precedente legislatura, decaduto con lo scioglimento delle Camere.

Ripreso *ex novo* l'itinerario legislativo, non può assolutamente, un parere che si riferiva ad una legge che non è arrivata a nascere, essere considerato valido per un nuovo e diverso provvedimento di legge.

Di ciò appare convinto anche il Governo, se pur avendo agli atti (ma archiviato) il detto parere ha sentito il bisogno di chiedere il 12 luglio 1953 un nuovo atto suffragatorio della legge in discussione, ma ha tentato il raggirio per avere «una copia conforme» del parere scontato e decaduto.

Di contro, ha meglio operato il Consiglio della Valle, il quale, interpretando nella sua giusta portata il significato e lo spirito dell'articolo 16 dello Statuto, ha deciso di esprimere un parere «attuale» e giuridicamente pertinente al progetto di legge per cui deve servire.

Così nella sua seduta del 29 luglio 1953 (e non prima, perchè il parere si esprime dopo essere stato richiesto!) con 17 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto su 26 presenti, non solo ha espresso parere favorevole al sistema proporzionale, ma ha anche tenuto a dichiarare che riteneva nullo quello espresso il 30 gennaio 1953.

Probabilmente, nella massima parte, sono stati gli stessi uomini ad esprimere il nuovo e diverso parere. È lecito negare alla coscienza e alla intelligenza umana la facoltà di modificare consapevolmente in meglio un giudizio? Perchè dovrebbe essere valido il primo (giuridicamente scaduto) e non il secondo (giuridicamente pertinente) e migliorato per consapevolezza dell'organo che lo ha pronunciato?

Se il Consiglio dei ministri per l'obbligo di rinnovare in tutte le fasi l'itinerario legislativo, ha dovuto nuovamente deliberare nella sua seduta del 16 novembre 1953 in merito alla nuova legge, non si vede come si possa escludere l'obbligo, ma soprattutto per questo caso, il diritto del Consiglio della Valle di rinnovare il suo parere su un disegno di legge di vitale importanza per il Governo della Regione.

Il parere del Consiglio della Valle del 29 luglio 1953 è dunque il solo valido perchè è il

solo espresso per questa legge e noi faremmo un grave torto a disprezzarlo.

Ma c'è di più: la Regione della Valle d'Aosta conta 94.710 abitanti suddivisi in 74 Comuni. Di questi Comuni ben 49 con una popolazione complessiva di 73.864 abitanti — circa l'80 per cento della popolazione — hanno votato attraverso i rispettivi Consigli comunali la richiesta che il Consiglio della Valle venga eletto col sistema proporzionale nelle prossime elezioni.

È la volontà quasi unanime della popolazione valdostana che non vuole essere calpestate.

Abbiamo detto che la importanza del problema che ci sta di fronte va anche al di là del diritto e degli interessi dei 94.000 cittadini valdostani. Il problema investe un principio fondamentale della democrazia che va salvaguardato per la Regione valdostana come per ogni altra Regione, come per l'intera Nazione.

Tutte le forze politiche di una Regione hanno il diritto ad avere una loro rappresentanza al Parlamento regionale in proporzione dei voti da esse raccolti.

Il disegno di legge che si presenta alla approvazione di questa Assemblea ha invece lo scopo preciso di escludere dal Parlamento regionale della Valle d'Aosta i rappresentanti dei Partiti minori ed in ispecial modo di quello della « Union Valdôtaine ».

Bisogna impedire che questo scopo sia raggiunto al fine di evitare che, per interessi del Partito di maggioranza governativa, si compia un atto politico che potrà avere gravi ripercussioni di carattere nazionale.

Noi abbiamo fiducia che il Senato valuterà appieno le ragioni della nostra opposizione al disegno di legge in esame respingendone la richiesta approvazione.

LOCATELLI e ASARO,
relatori per la minoranza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, con le modificazioni seguenti:

a) articolo 8, primo comma; alle parole: « non inferiore a sette e non superiore a ventotto » sono sostituite le parole: « non inferiore a dieci e non superiore a venticinque »;

b) articolo 12, primo comma; alle parole: « per ventotto candidati » sono sostituite le parole: « per venticinque candidati ».

Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.

Art. 2.

Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, i termini previsti dai seguenti articoli del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, richiamato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, sono così modificati:

a) articolo 12, primo comma; alle parole: « del quarantacinquesimo » sono sostituite le parole: « del trentesimo »;

b) articolo 14, primo periodo del primo comma; alle parole: « entro dieci giorni » sono sostituite le parole: « entro cinque giorni »;

c) articolo 14, secondo periodo del primo comma; alle parole: « entro dieci giorni dalla scadenza » sono sostituite le parole: « entro tre giorni dalla scadenza »;

d) articolo 14, n. 7; alle parole: « entro il ventesimo giorno » sono sostituite le parole: « entro il quindicesimo giorno »;

e) articolo 18, sesto comma; alle parole: « dal trentesimo giorno antecedente » sono sostituite le parole: « dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi »;

f) articolo 18, ultimo comma; alle parole: « dal trentesimo giorno antecedente le elezioni » sono sostituite le parole: « dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

Art. 3.

Le spese per lo svolgimento delle elezioni previste dall'articolo 1 della presente legge sono a carico della Regione.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.

Art. 5.

Per le elezioni che si svolgeranno la prima volta dopo l'applicazione della presente legge — fermo il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 — i termini previsti dall'articolo 18 dello Statuto della Valle decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.